



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

21/06/2023

DECRETO ALLUVIONI: PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE

Il D.L. 61 del 1° giugno 2023 (c.d. “Decreto Alluvioni”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 127/2023 ed in vigore dal giorno successivo (2.6.2023) ha introdotto diverse agevolazioni a favore dei soggetti che, alla data dell'1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale oppure operativa ubicati nei territori dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana che sono stati colpiti dall'emergenza alluvionale e più precisamente nei territori individuati nell'Allegato A al D.L. 61/2023.

Sospensione dei termini di versamento

Una delle principali misure riguarda la sospensione dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, il cui pagamento in unica soluzione dovrà avvenire entro il 20 novembre 2023 senza il pagamento di sanzioni ed interessi.



Posto che la norma non specifica nel dettaglio i versamenti sospesi, in quanto fa genericamente riferimento ai “*versamenti tributari in scadenza*” nel suddetto periodo, è pacifico sostenere che la sospensione riguardi tutti i versamenti di imposte periodiche che scadono dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

Tra i principali versamenti sospesi rientrano, a pieno titolo:

- i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, Ires (ad esempio saldo e prima rata di acconto Irpef, Ires e Irap con scadenza al 30 giugno e 31 luglio 2023), sia delle persone fisiche, che delle società di persone o assimilate, sia dei soggetti giuridici;
- i versamenti che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto derivanti dalla liquidazione periodica dell'Iva sia trimestrale che mensile;
- i versamenti relativi ad imposte non periodiche (ad esempio liquidazione e versamento dell'imposta di registro sul canone annuo di locazione) che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023;
- i versamenti afferenti i tributi erariali, anche quelli locali (ad esempio versamento della prima rata Imu in scadenza il 16 giugno 2023);
- i versamenti delle ritenute Irpef sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati (di cui agli articolo 23 e 24, D.P.R. 600/1973) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef, che sono operate dai sostituti d'imposta con residenza, sede legale o sede operativa nei territori individuati dal decreto alluvioni;

- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ad esempio Inps) e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail), i cui termini scadono nello stesso periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.



La norma precisa, altresì, che non potranno essere rimborsati i versamenti tributari già effettuati: si pensi, ad esempio, al versamento derivante dalla liquidazione Iva di aprile o del trimestre gennaio-marzo che sia già stato effettuato entro il 16 maggio 2023.

Sospensione dei termini di versamento (per carichi tributari e non) derivanti da cartelle di pagamento

Il c.d. Decreto Alluvioni contiene una sospensione dei termini di versamento, per carichi tributari e non, derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps, laddove il termine per il pagamento sia in scadenza dall'1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.



Gli adempimenti tributari che scadono in detta finestra temporale (1° maggio 2023 – 31 agosto 2023) andranno però effettuati entro il 20 novembre 2023, in considerazione del fatto che questi termini “*riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione*”.

Sono altresì sospesi i versamenti e i termini riguardanti le definizioni agevolate delle pendenze tributarie ex L. 197/2022. In particolare, è stabilito che - per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'Allegato n. 1, D.L. 61/2023 – sono prorogati di 3 mesi i versamenti e gli adempimenti previsti per l'adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della c.d. “*tregua fiscale*” (“*Rottamazione-quater*” prevista dalla L. 197/2022) che scadono durante il periodo di sospensione.

Nuove scadenze per i contribuenti residenti nei territori alluvionati	
30 settembre 2023 (in luogo dell'ordinaria scadenza 30 giugno 2023):	Termine ultimo per la trasmissione dell'istanza di adesione alla rottamazione- <i>quater</i> .
31 dicembre 2023 (in luogo dell'ordinaria scadenza 30 settembre 2023)	Termine ultimo entro il quale l'Agenzia delle entrate riscossioni provvederà ad indicare gli importi che il contribuente è tenuto a versare
31 gennaio 2024 (in luogo dell'ordinaria scadenza 31 ottobre 2023):	Termine ultimo entro il quale devono essere pagati gli importi dovuti o l'eventuale prima rata, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione



In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° febbraio 2024 (in luogo dell'ordinaria scadenza del 1° novembre 2023), gli interessi al tasso annuo del 2%.

Proroga *superbonus* 110%

È stato disposto che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, la detrazione del 110% riguardi anche le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Sospensione di termini in favore delle imprese

Una regolamentazione particolare è prevista per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori alluvionati. Per detti soggetti sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- i versamenti riferiti al diritto annuale (ex articolo 18, L. 580/1993);
- gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;

Sempre dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori alluvionati, sono sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi:

- i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, Tub;
- i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.



Viene altresì previsto che gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese con sede operativa nei territori alluvionati, sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218, cod. civ., anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Sospensione dei termini processuali

Sono stati sospesi, inoltre, dall'1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 i termini processuali, ivi inclusi anche quelli afferenti al processo tributario, a condizione che una delle parti o il difensore aveva la residenza o la sede o comunque era domiciliato nei territori individuati nell'Allegato A, D.L. 61/2023. In particolare, è stato previsto:

- il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall'evento alluvionale;
- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;
- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
- la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;
- l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.

Indennità *una tantum* per lavoratori autonomi

L'articolo 8, D.L. 61/2023 prevede, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, un'indennità *una tantum* pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro in favore dei lavoratori autonomi che:

- alla data dell'1° maggio 2023 avevano la residenza o il domicilio, ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'Allegato 1, D.L. 61/2023;
- hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali.

L'indennità in parola – che sarà riconosciuta ed erogata dall'Inps (dietro presentazione di apposita domanda corredata da adeguata documentazione a supporto) – interessa i seguenti soggetti:

- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.



Per sostenere la misura è stato previsto un limite di spesa complessivo di 253,6 milioni di euro per l'anno 2023: sicché non verranno accolte domande di accesso all'indennità, qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa.

La norma prevede espressamente che l'indennità *una tantum* in argomento venga riconosciuta ai lavoratori autonomi nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Indennità *una tantum* per lavoratori subordinati

Il D.L. 61/2023 riconosce anche una indennità *una tantum* a favore dei lavoratori subordinati che:

- risiedono o sono domiciliati al 1° maggio 2023 nelle zone alluvionate (o lavorano presso un'impresa con sede legale o operativa nei predetti territori);
- sono impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa a seguito degli eventi alluvionali.



L'indennità in parola:

- è riconosciuta dall'Inps entro il 31 agosto 2023, con relativa contribuzione figurativa;
- è di importo mensile massimo pari a quello previsto per la Cassa integrazione guadagni (articolo 3, D.Lgs. 148/2015)

La durata massima della prestazione è pari:

- a 90 giorni per i lavoratori impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa;
- a 15 giornate per coloro che sono impossibilitati a recarsi al lavoro.

Indennità *una tantum* per lavoratori agricoli

Specifiche durate sono previste, invece, per i lavoratori agricoli che, alla data dell'evento straordinario emergenziale, hanno un rapporto di lavoro attivo. Per tali soggetti è concessa l'integrazione al reddito entro il limite massimo di 90 giornate.

Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta.



Per espressa previsione di Legge, le integrazioni al reddito a favore dei predetti lavoratori agricoli sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che presentano domanda per l'indennità in parola sono:

- dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei termini temporali previsti dal D.Lgs. 148/2015.
- completamente esentati dal pagamento della contribuzione addizionale normalmente collegata alla fruizione di periodi di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 5, D.Lgs. 148/2015.

Aiuti imprese esportatrici

Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, la Simest Spa (società italiana per le imprese all'estero) è autorizzata, a decorrere dal 2 giugno e nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.



Per espressa previsione normativa, i contributi in rassegna:

- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Misure di sostegno al comparto turistico

Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è stato istituito un Fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori ivi inclusi:

- i porti turistici;
- gli stabilimenti termali e balneari;
- i parchi tematici;
- i parchi divertimento;
- gli agriturismi
- le imprese operanti nel settore fieristico,
- le imprese operanti nel settore della ristorazione.



La predetta misura non è immediatamente operativa. Occorre attendere, infatti, la pubblicazione di un apposito decreto del Ministero del turismo (da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del c.d. Decreto Alluvione) che dovrà definire, tra l'altro, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse disponibili.

Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione

Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è stabilito che una quota del Fondo “*Sport e Periferie*”, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, sia destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate.

Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti produttori e distributori di prodotti energetici

L'articolo 22, D.L. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni) ha abrogato l'articolo 5, D.L. 34/2023, relativo al contributo di solidarietà straordinario per il 2023 dovuto dai soggetti Ires che operano nei settori della produzione e distribuzione di prodotti energetici, ex articolo 1, commi 115-119, L. 197/2022.



Con l'abrogazione dell'articolo 5, D.L. 34/2023, ai fini della determinazione della base imponibile per detto contributo, l'importo formato dall'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ex articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir (nel testo previgente alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 33, lettera q), L. 244/2007) torna a rilevare:

- per la determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;
- per il calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.